

COMITATO ESECUTIVO

Deliberazione n. **43**
del **28/06/2024**

Oggetto CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GUIGLIA PER L'USO TEMPORANEO DI IMMOBILE SITO A GUIGLIA FG 25 MAPP 229 AI SENSI DELL'ART. 23 QUARTER DEL DPR 380/2001 E DELL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2017, ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE SASSI DI ROCCAMALATINA - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

In data 28/06/2024 alle ore 10:00 nella sede dell'Ente, convocato dalla Presidente ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e dell'art. 7 della L.R. 24/2011 e smi, si è riunito il Comitato Esecutivo.

All'appello risultano:

SERRI LUCIANA	PRESIDENTE	Presente
GALLI GIOVANNI	COMPONENTE	Presente
MAGNANI PAOLO	COMPONENTE	Presente
LAGAZZI IACOPO	COMPONENTE	Presente
BARTOLINI CASSANDRA	COMPONENTE	Presente

Partecipa il DIRETTORE FIORAVANTI VALERIO, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, SERRI LUCIANA in qualità di PRESIDENTE ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Comitato Esecutivo a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Si accerta, in via preliminare, la presenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e smi.

La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 5 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese. Vi sono 0 astenuti.

Partecipa alla riunione MARA GOMBI in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde.

La seduta si svolge in modalità mista, in presenza c/o sede operativa di Pievepelago (MO) e in videoconferenza su piattaforma Zoom.

Il Comitato Esecutivo

RICORDATO che la Regione Emilia-Romagna con la Legge Regionale 24/2011 e smi ha disposto la riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti di Rete Natura 2000 attraverso la definizione di cinque macroaree territoriali con caratteristiche omogenee, fra le quali la Macroarea per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, amministrata dall'omonimo Ente di gestione, comprendente territori situati nelle province di Modena, Reggio Emilia e Parma;

CONSTATATO che il Comitato Esecutivo dell'Ente:

- con propria Deliberazione n. 10 del 09/03/2015 ha provveduto all'approvazione dello Statuto dell'Ente;
- con propria deliberazione n. 42 del 29/06/2023 ha provveduto alla nomina del Direttore nella persona dell'Arch. Valerio Fioravanti;

RICHIAMATA la delibera di Comitato Esecutivo n. 1 del 20/03/2023 avente per oggetto *"Insediamento del Comitato Esecutivo, elezione del Presidente"* ;

PARTECIPA alla presente seduta di questo Comitato, senza diritto di voto, la Sig.ra Mara Gombi, Assessore del Comune di Canossa (RE), in rappresentanza della Comunità del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Collina reggiana - Terre di Matilde;

VISTA la delibera di Comitato Esecutivo n. 40 del 27/05/2022 avente per oggetto *"Regolamento per la disciplina del funzionamento del Comitato Esecutivo - Approvazione"* ;

PREMESSO:

- che all'interno del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina nel territorio comunale di Guiglia, è presente il complesso storico monumentale della Pieve di Trebbio, la cui costruzione è risalente tra il XI e il XII secolo, riconosciuto come monumento nazionale e costituente uno dei più significativi esempi di Romanico in Appennino;
- che il complesso monumentale costituisce un importante elemento di richiamo turistico per l'area protetta;
- che l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, grazie alla disponibilità della Parrocchia di "S. Giovanni Battista" di Pieve di Trebbio, organizza dal 2015 visite guidate alla Pieve di Trebbio, mettendo a disposizione degli utenti guide turistiche e guide ambientali escursionistiche abilitate;

CONSIDERATO:

- che la Pieve di Trebbio è tuttora un luogo di culto e abitualmente sede di funzioni religiose domenicali;
- che la Pieve di Trebbio ricade nell'ambito dell'Unità Pastorale di Guiglia (Mo), Vicariato di Zocca, ed è di proprietà dell'Ente, che ne cura anche gli aspetti economici e gestionali;

ATTESO:

- che l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale nell'ambito delle proprie attività istituzionali e in riferimento ai propri obiettivi statutari e programmatici, opera anche per la realizzazione di iniziative e attività di fruizione dell'ambiente, del Paesaggio e dei Beni culturali presente nelle aree protette;

- che l'Ente Parchi pone specificamente tra i propri obiettivi le attività di educazione ambientale rivolte ai fruitori dell'area protetta nel rispetto dei principi della Carta Europea del Turismo Sostenibile (CETS);

RILEVATO che l'Ente Parchi ha in programma di effettuare in modo stabile e continuativo, le visite e/o le attività guidate ed eventi alla Pieve di Trebbio, che comprendono anche l'utilizzo di un terreno circostante identificato catastalmente quale parcheggio temporaneo in favore dei fruitori di tali visite e/o le attività guidate ed eventi, per darne rilievo e lustro e per creare proposte di fruizione del Parco che includano anche i Centri visita del Borgo dei Sassi e del Centro Parco "Il Fontanazzo";

VISTA la Delibera n. 24 del 17/04/2024 di approvazione dell'accordo per la gestione delle visite e/o attività guidate ed eventi a cura dell'Ente Parchi presso la Pieve di Trebbio in Comune di Guiglia all'interno del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina;

VISTO l'accordo firmato tra le parti, Ente Parchi Emilia Centrale e Parrocchia di S. Giovanni Battista di Pieve di Trebbio, in data 04/06/2024, nel quale, tra l'altro l'Ente Parchi si fa carico di richiedere l'autorizzazione comunale per un parcheggio temporaneo sul terreno identificato catastalmente al Fg. 25 mapp. 29 del N.C.T. del Comune di Guiglia;

RITENUTO pertanto, al fine di ottemperare agli impegni assunti nell'accordo citato, di richiedere al Comune di Guiglia l'autorizzazione per l'uso temporaneo a parcheggio del terreno di cui al Fg. 25 mapp. 29 del N.C.T. del Comune di Guiglia;

ATTESO che al fine di ottenere tale autorizzazione, occorre la stipula di una convenzione per l'uso temporaneo di immobile ai sensi dell'art. 23 Quater del DPR 380/2001 e dell'art. 16 della L.R. 24/2017, tra l'Ente Parchi Emilia Centrale ed il Comune di Guiglia;

VISTO al proposito lo schema di convenzione che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO pertanto opportuno ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui in premessa, procedere all'approvazione della convenzione per l'autorizzazione ad uso parcheggio temporaneo per la durata pari a 3 anni, fino al 31/12/2026;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 dal DIRETTORE e dal Responsabile del SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI per quanto attiene la regolarità tecnica del presente atto;

VISTE le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs. 267/2000 e smi
- Legge 190/2012 e smi
- D.Lgs. 33/2013 e smi
- Leggi Regionali dell'Emilia-Romagna nn. 6/2005 e smi, 24/2011 e smi, 13/2015 e smi, 24/2018 e smi, 4/2021 e smi;

PER quanto precede;

CON votazione legale unanime favorevole, legalmente espressa;

d e l i b e r a

- (1) DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, lo schema di convenzione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale del medesimo, con il Comune di Guiglia, per l'autorizzazione ai sensi dell'art.

23 Quater del DPR 380/2001 e dell'art. 16 della L.R. 24/2017 all'uso temporaneo a parcheggio, del terreno di cui al Fg. 25 mapp. 29 del N.C.T. del Comune di Guiglia posto all'interno del Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, per la durata di 3 anni fino al 31/12/2026;

- (2) DI DARE ATTO che la convenzione avrà validità per la durata di 3 anni e quindi fino al 31/12/2026;
- (3) DI DARE MANDATO al Direttore dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale di intervenire nella stipula della suddetta convenzione in nome e per conto dell'Ente medesimo;
- (4) DI DARE MANDATO al Direttore e ai Servizi competenti della cura dei successivi provvedimenti ed adempimenti amministrativi necessari per il perfezionamento del presente atto;
- (5) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 [comma 4] del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, stante la votazione unanime separata legalmente espressa.

Approvato e sottoscritto.

f.to **LA PRESIDENTE**
SERRI LUCIANA

f.to **IL DIRETTORE**
FIORAVANTI VALERIO

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e s.m.i.

ALLEGATO - CONVENZIONE-TIPO PER L'USO TEMPORANEO DELL'IMMOBILE SITO A GUIGLIA, FG 25 MAPP 229 AI SENSI DELL'ART.23 QUARTER DEL DPR 380/2001 E DELL'ART.16 DELLA LR24/2017

CONCESSIONE DELL'USO TEMPORANEO A PARCHEGGIO PUBBLICO

località Pieve di Trebbio

(Schema suscettibile di modificazioni in relazione alle peculiarità dell'intervento)

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra il Comune di GUIGLIA e per l'attuazione della Convenzione sottoscritta in, località

REPUBBLICA ITALIANA

l'anno il giorno del mese di in, , sono presenti i signori:

-, nato/a a il, domiciliato/a per la carica in che interviene al presente atto non in proprio, ma quale, tale nominato/a con atto del Sindaco del Comune di GUIGLIA del n. Prot. n..... e quindi in nome e per conto del COMUNE DI GUIGLIA, con sede in Piazza Antonio Gramsci 1, Codice Fiscale 00641440367, in legale rappresentanza dello stesso ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, autorizzato/a al presente atto con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del _____ relativa allo schema di convenzione, esecutiva ai sensi di legge;

- _____, che nel seguito del presente atto verrà altresì denominato "Soggetto Attuatore" - nato a _____ il _____, domiciliato in _____, Codice Fiscale _____, in qualità di proprietario delle aree interessate.

I Componenti della cui identità personale, qualifica e capacità di agire, sono certo,

PREMETTONO

- che l'Uso Temporaneo è disciplinata dal Regolamento Edilizio vigente all'art 6.2;
- che il _____ di seguito indicato come Soggetto attuatore, ha presentato al Comune di GUIGLIA una domanda in data _____ registrata al Prot. Gen. con il n. ____ , intesa ad ottenere l'Uso Temporaneo relativo all'immobile/l'area è sita a Guiglia, in via _____ e distinta catastalmente al _____;
- che l'area è di proprietà di ;
- che l'immobile/l'area ai sensi del Piano Urbanistico Generale del Comune di Guiglia vigente possiede la seguente destinazione urbanistica: Aree di alto valore paesaggistico e ambientale agricole (art. 6.2 Disciplina del PUG), mentre ai sensi del Piano Territoriale del Parco vigente corrisponde a Zona C2 di protezione ambientale (art. 33 norme del PTP), nelle quali aree non sono previsti usi di tipo "parcheggio pubblico";
- che in forza delle previsioni dell'art. 16 della LR 24/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'uso temporaneo dell'area è possibile qualora identificato un beneficio pubblico come in tale articolo identificato (tra le quali opzioni viene riportata quella di favorire lo svolgimento di attività di tipo sociale e culturale) e subordinata alla stipula di una convenzione atta a disciplinare gli interventi consentiti;
- che con deliberazione n. _____ del _____ lo schema di Convenzione per usi temporanei è stato approvato dal Consiglio Comunale ed allegato al Regolamento Edilizio Comunale;
- che si deve ora procedere alla sottoscrizione degli accordi presi in ordine a tale intervento;

Tutto ciò premesso

Il Soggetto attuatore come sopra rappresentato, dichiara e riconosce in proprio e per i suoi successori ed aventi causa, di assumere le seguenti obbligazioni convenute in ordine all'intervento/all'utilizzo proposto:

Articolo 1

OGGETTO E SCOPO

Il Comune, richiamata la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione, consente all'Utilizzatore l'uso temporaneo, diverso da quello consentito dal vigente strumento urbanistico, dell'immobile di proprietà della Parrocchia di S. Giovanni Battista, alle condizioni di cui alla convenzione con la proprietà agli atti dell'Ufficio di Piano (nel caso di immobile privato di proprietà di soggetto diverso dall'utilizzatore).

Articolo 2.

DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE E DELL'USO TEMPORANEO AMMESSO

L'immobile/l'area, legittimamente esistente (qualora sia edificio), è situato nel comune di GUIGLIA (località Pieve di Trebbio) in via Casa Giusti ed è catastalmente identificato dal Foglio 25, Mappale 229.

L'allegato alla presente convenzione contiene la planimetria dell'area e degli immobili utilizzati.

L'allegato contiene inoltre la descrizione dello stato dei luoghi prima dell'inizio dell'uso temporaneo, l'attestazione delle condizioni di accessibilità all'area attraverso documentata analisi e la verifica della presenza di eventuali vincoli.

E' consentito, senza cambio dell'uso attualmente legittimato (indicare quale.....), l'uso temporaneo tra quelli consentiti all'art... della Disciplina del PUG, per le seguenti attività: Parcheggio pubblico; per il perseguimento dell'interesse pubblico o generale meglio specificato nel programma di uso temporaneo allegato alla presente convenzione.

E' fatto obbligo all'Utilizzatore garantire le adeguate condizioni per la realizzazione delle attività sopra individuate e di dotarsi delle autorizzazioni necessarie all'esercizio di tali attività manlevando il Comune da ogni responsabilità.

Gli spazi dovranno essere utilizzati solo per le finalità concordate ed è vietato ogni diverso utilizzo.

L'Utilizzatore si impegna ad attribuire funzioni riconoscibili agli spazi aperti al pubblico, a risolvere le problematiche di sicurezza, accessibilità e fruizione, rilevate dall'Amministrazione o insorte in pendenza di convenzione durante l'uso temporaneamente autorizzato.

L'Utilizzatore dovrà vigilare sul corretto uso delle aree da parte del proprio personale ed eventuali soggetti terzi nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di tutela della salute e della incolumità pubblica, igiene e salubrità dell'ambiente e nel rispetto delle normative in materia di ordine pubblico.

Articolo 3.

VARIAZIONI IN VIGENZA DI CONVENZIONE E CESSIONE PARZIALE

Ogni variazione in vigenza di convenzione (variazioni di uso, variazioni sostanziali di programma, variazione dei soggetti coinvolti) deve essere condivisa con il Comune e il Proprietario (se immobile di proprietà privata) e deve essere funzionale alle caratteristiche dello spazio.

Ogni atto aggiuntivo e ogni modificazione consentita alla presente convenzione dovranno essere approvati per iscritto dai medesimi sottoscrittori e costituiranno nuovo allegato alla presente.

E' ammessa la cessione parziale e occasionale degli immobili per l'organizzazione di eventi e iniziative occasionali o festival conformi all'attività principale insediata, previa comunicazione alla Proprietà e al Comune. La responsabilità resta in capo all'Utilizzatore.

Articolo 4

MODALITÀ D'INTERVENTO

Gli interventi di adeguamento necessari per esigenze di accessibilità, di sicurezza e di tutela della salute da attuare con modalità reversibili e gli allestimenti in arredo verranno eseguiti senza l'acquisizione di titolo edilizio (fatte salve autorizzazioni di tipo paesaggistico/ambientale).

L'utilizzo di aree per i parcheggi pertinenziali temporanei deve escludere nuove impermeabilizzazioni del suolo.

Altri interventi di qualificazione edilizia, non riconducibili alle tipologie di cui sopra, potranno essere effettuati con i titoli edilizi prescritti dal vigente RE e dalla normativa urbanistico-edilizia.

Articolo 5.

ACCESSIBILITÀ UNIVERSALE E ACCESSIBILITÀ CON SISTEMI DI MOBILITÀ SOSTENIBILE

L'Utilizzatore rende universalmente accessibili gli spazi aperti al pubblico e i servizi agli utenti così come da stato dei luoghi.

L'Utilizzatore si accerta e monitora nel corso della durata della presente convenzione della sostenibilità dell'impatto sul traffico della funzione temporaneamente insediata e garantisce l'accesso all'area incentivando sistemi di mobilità sostenibile con particolare attenzione a eventuali disagi indotti ai residenti di aree circostanti e agli effetti sulla viabilità.

Articolo 6

DURATA DELL'USO TEMPORANEO ED EVENTUALE PROROGA

La presente convenzione ha validità a partire dalla sua sottoscrizione fino al 31/12/2026.

La presente convenzione potrà essere prorogata su richiesta dell'Utilizzatore e del Proprietario per un ulteriore anno.

Detta facoltà di proroga è ammessa, previo sopralluogo, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) permanere delle condizioni che inizialmente hanno giustificato l'uso temporaneo
- b) interesse dell'Amministrazione comunale al mantenimento della convenzione;

In caso di mancato utilizzo dell'immobile per un lungo periodo, per ragioni non imputabili all'Utilizzatore e preventivamente comunicato come indicato all'art. 7, il Comune valuterà alla scadenza un'eventuale proroga per un periodo corrispondente.

L'Utilizzatore potrà dismettere l'uso delle aree prima della scadenza previa comunicazione formale da far pervenire almeno trenta giorni prima al Comune, fermi restando gli obblighi contrattualmente assunti con il soggetto proprietario.

La presente convenzione potrà essere revocata in ogni momento dal Comune con preavviso di mesi sei.

Articolo 7.

OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE

L'Utilizzatore si impegna nei confronti del Comune al rispetto dei termini di durata previsti all'art. 6 L'Utilizzatore si impegna a comunicare preventivamente al Comune ogni sospensione dell'uso temporaneo e a provvedere al ripristino dell'area allo scadere della presente convenzione. Il ripristino riguarda l'eliminazione di tutte le opere funzionali all'uso temporaneo.

Le opere non rimosse sono soggette alle sanzioni di cui alla L.R. 23/2004.

Sono a carico dell'Utilizzatore tutti gli oneri economici e amministrativi richiesti per l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta o altro, necessarie e utili per l'espletamento dell'attività di cui è stato chiesto l'insediamento.

Articolo 8.

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

L'Utilizzatore esonera il Comune da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per danni all'immobile, a cose o persone causati dall'utilizzo dei locali o per l'espletamento dell'attività ivi insediata.

Articolo 9.

COMPITI DEL COMUNE

Il Comune sovrintende alla corretta e puntuale attuazione della presente Convenzione, verificando le informazioni fornite dall'Utilizzatore per il monitoraggio dell'iniziativa di cui al precedente art.7.

Il Comune resta totalmente estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Utilizzatore ed i suoi aventi causa, inclusi i soggetti da questa incaricati delle attività per la esecuzione oggetto della presente Convenzione.

Articolo 10.

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI CANONI E TRIBUTI LOCALI

Le attività svolte nell'ambito della presente convenzione possono essere oggetto di esenzioni e agevolazioni previste dai regolamenti comunali in materia di canoni e tributi locali.

Articolo 11.

CAUSA DI DECADENZA DELLA CONVENZIONE

Sono causa di decadenza con conseguente risoluzione del presente rapporto convenzionale:

- il mancato utilizzo dei locali non previamente comunicato o l'utilizzo per fini diversi da quelli pattuiti;
- l'inosservanza ingiustificata di quanto statuito nella presente convenzione.

Articolo 13.

TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune garantisce la massima riservatezza dei dati forniti che saranno trattati in ottemperanza a quanto prescrive il D. Lgs. 30/06/2003 n. 196.

L'utilizzatore è informato ai sensi dell'art. 13 del predetto D. Lgs. che i dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei per le finalità indicate nella presente convenzione e a essa connesse.

A tal fine l'utilizzatore ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione e aggiornamento di cui all'art. 7 del D. Lgs. citato.

L'utilizzatore reso edotto di quanto precede, è informato che con la sottoscrizione della presente convenzione, acconsente al trattamento indicato nei commi precedenti.

Articolo 14.

FORO COMPETENTE

In caso di controversie fra le parti, foro competente è quello di Modena

Articolo 15.

SPESE, REGISTRAZIONI E ALTRI ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la presente convenzione e quelle connesse e conseguenti sono a carico dell'utilizzatore.

Articolo 17.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le disposizioni del codice civile in materia se non in contrasto.

La presente convenzione abroga ogni precedente provvedimento e comunque qualsiasi atto in contrasto.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e ss. del Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso visione di tutte le clausole della presente convenzione e comunque di approvare specificamente quelle di cui agli artt.

Guiglia, data.....

Letto, approvato e sottoscritto.

ALLEGATO: Schema convenzione con la Parrocchia.

**SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA
NATURA, RICERCHE E MONITORAGGI**

Parere di regolarità tecnica

Proposta n. 382 / 2024

Proponente

SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA,
RICERCHE E MONITORAGGI

Oggetto

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GUIGLIA PER L'USO TEMPORANEO DI IMMOBILE
SITO A GUIGLIA FG 25 MAPP 229 AI SENSI DELL'ART. 23 QUARTER DEL DPR 380/2001
E DELL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2017, ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE SASSI DI
ROCCAMALATINA - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

Sulla proposta sopra indicata si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267 e s.m.i. il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 27/06/2024

f.to Il Responsabile del Servizio

MINELLI FAUSTO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*

DIRETTORE

Parere di regolarità tecnica

Proposta n. 382 / 2024

Proponente

SERVIZIO STRUMENTI DI GESTIONE DELLE AA.PP., CONSERVAZIONE DELLA NATURA,
RICERCHE E MONITORAGGI

Oggetto

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GUIGLIA PER L'USO TEMPORANEO DI IMMOBILE
SITO A GUIGLIA FG 25 MAPP 229 AI SENSI DELL'ART. 23 QUARTER DEL DPR 380/2001
E DELL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2017, ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE SASSI DI
ROCCAMALATINA - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

Sulla proposta sopra indicata si esprime ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267 e s.m.i. il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Modena, 27/06/2024

f.to Il Responsabile del Servizio

FIORAVANTI VALERIO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*

Delibera Comitato Esecutivo n. 43

del 28/06/2024

Oggetto

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GUIGLIA PER L'USO TEMPORANEO DI IMMOBILE SITO A GUIGLIA FG 25 MAPP 229 AI SENSI DELL'ART. 23 QUARTER DEL DPR 380/2001 E DELL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2017, ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE SASSI DI ROCCAMALATINA - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

Attestazione di Pubblicazione

Il presente atto viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parchi Emilia Centrale (<https://albo.parchiemiliacentrale.it/AlboOnline/ricercaAlbo>) per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e smi e dell'art. 32 della L. 69/2009 e smi.

Modena, 03/07/2024

f.to Il Responsabile della pubblicazione
POZZI GIULIANO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*

Delibera Comitato Esecutivo n. 43

del 28/06/2024

Oggetto

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GUIGLIA PER L'USO TEMPORANEO DI IMMOBILE SITO A GUIGLIA FG 25 MAPP 229 AI SENSI DELL'ART. 23 QUARTER DEL DPR 380/2001 E DELL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2017, ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE SASSI DI ROCCAMALATINA - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

Certificato di esecutività/elegibilità

Il presente atto è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., all'Albo Pretorio dell'Ente (<https://albo.parchiemiliacentrale.it/AlboOnline/ricercaAlbo>) per 15 giorni consecutivi dal 03/07/2024 al 18/07/2024 ed è divenuto esecutivo il 14/07/2024.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/200 e smi.

Modena, 15/07/2024

f.to Il Segretario
(FIORAVANTI VALERIO)

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*

Delibera Comitato Esecutivo n. 43

del 28/06/2024

Oggetto

CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GUIGLIA PER L'USO TEMPORANEO DI IMMOBILE SITO A GUIGLIA FG 25 MAPP 229 AI SENSI DELL'ART. 23 QUARTER DEL DPR 380/2001 E DELL'ART. 16 DELLA L.R. 24/2017, ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE SASSI DI ROCCAMALATINA - APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA.

Attestazione di Pubblicazione

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente Parchi Emilia Centrale (<https://albo.parchiemiliacentrale.it/AlboOnline/ricercaAlbo>) per 15 giorni consecutivi dal 03/07/2024 al 18/07/2024, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000 e smi e dell'art. 32 della L. 69/2009 e smi (reg. n. 307 / 2024).

Modena, 19/07/2024

f.to Il Responsabile della pubblicazione
POZZI GIULIANO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993*